



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
49	29/05/2020	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Titolo IIIbis-Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale.Ditta Avisannio srl esercente l'attivita' di "Allevamento polli" rientrante nel cod.IPPC6.6.a) con opificio sito in C/da Terraloggia -Pago Veiano(BN).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 " Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

PREMESSO

CHE alla ditta AVISANNIO srl legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** è stata rilasciata con DD n. 38 del 05.05.2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi ex D. lgs 59/05, per l'impianto di "Allevamento avicolo" rientrante nel cod.IPPC 6.6a;

CHE con Decreto Dirigenziale n.177 del 19.1.15 alla AVISANNIO srl è stata autorizzate modifiche non sostanziale migliorative dell'impianto;

CHE la lett .b) del comma 3 dell'art. 29octies del D.lgs 152/06 prevede che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, deve essere effettuato quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA ,o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

CHE con nota prot. 822239 del 28.12. 2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo ai sensi del comma 5 dell'art. 29octies, assegnando un termine di 120 gg per la presentazione della documentazione necessaria;

CHE la Ditta AVISANNIO srl legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ,con sede legale e stabilimento in c/da Terraloggia-Pago Veiano (BN) ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo per l'attività di "Allevamento avicolo", rientrante nel cod.IPPC 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii:

CHE con nota prot.275290 del 3.05.2019 la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita al prot.201258 del 28.3.19 , è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

CHE la AVISANNIO srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie e la ricevuta di versamento pari a euro 2.300,00;

CHE in data 14.05.2019, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO:

CHE l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 12.07.2019 è stato acquisito, al prot. 442472, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 24.07.2019, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 447375 del 15/07/2019 alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'ASLBN1, dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di PAGO VEIANO e dell'ARPAC che con nota prot.4480944329 del 22.7.19 ha fatto pervenire il proprio parere. Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC,dall'ASLBN1 e dall'Università del Sannio;

CHE in data 9.12.2019 è stata acquisita al prot.747918 la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta AVISANNIO srl;

CHE il giorno 29.01.2020 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n.757874 del 12.12.19, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante dell'ASLBN1, dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti , i rappresentanti della Provincia di Benevento,del Comune di PAGO VEIANO e dell'ARPAC che con nota prot.5377 del28.01.2020 ha espresso il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

A- Matrice aria

Emissioni in atmosfera:

1. i silos utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi (punti di emissione da C7 a C12) sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1 art.272 (impianti ed attività in deroga) lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii)(attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non sono sottoposti alla presente autorizzazione. Ad ogni modo, relativamente agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare l'emissione di polveri nella fase di carico dei mangimi nei suddetti silos, effettuare tutte le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'areiforme di trasporto (ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato oppure, in alternativa, presidiare gli sfiami dei silos con idonei sistemi di abbattimento, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 8.5.15-Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR della Campania 5 agosto 1992 n.4102), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;
 2. effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;
 3. per quanto riguarda i 15 impianti di combustione (punti di emissione da C13 a C27-Caldie CIKKI 80 di PTN pari a 0,008Mw alimentate a GPL) di PTN totale pari a 1,2 Mw utilizzati per il riscaldamento dei tre capannoni aziendali, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta relativamente all'impossibilità di effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni prodotte in quanto esse non sono tecnicamente convogliabili;
 4. i due gruppi elettrogeni di emergenza (punti di emissione C28 e C29) con potenza termica nominale pari a 0,06 Mw e 0,05Mw alimentati a gasolio, sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272 (impianti ed attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.(attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante) e, pertanto, non sono sottoposti alla presente autorizzazione. A tali emissioni si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, relativamente ai parametri sotto indicati, i seguenti valori di emissione:
 - polveri: 70mg/Nmc (Punto 12, parte 3 della DGRC n.4102/92);
 - ossidi di azoto (NOx): 500mg/Nmc (punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.);
 - ossidi di zolfo (SOx): 1700mg/Nmc (Tale valore limite di emissione, come riportato al punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%);
 5. relativamente ai suddetti gruppi elettrogeni, rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.lgs n.183/2017, a partire dalle date previste dal comma 5 dell'art 273bis (Medi impianti di combustione) del medesimo Decreto;
 6. relativamente al combustibile gasolio utilizzato per i gruppi elettrogeni di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati, rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II sezione 1, paragrafo 1 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii e tenere a disposizione degli organi di Controllo la documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;
 7. al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo camino, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto di emissione.
- BAT (Best Available Techniques) (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio):**
8. relativamente alle modalità di stoccaggio della pollina si prende atto della seguente dichiarazione della ditta: "la pollina è conferita interamente a terzi. Ad ogni fine ciclo di allevamento l'azienda che ritira la pollina preleva quest'ultima direttamente dai capannoni e la carica sui propri automezzi. Non è previsto quindi lo stoccaggio";
 9. prevedere per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri l'utilizzo di specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la scheda tecnica di sicurezza;
 10. prevedere la copertura delle 3 vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni

applicando le relative BAT;

11. relativamente alla BAT 2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri eventuali, rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono generarsi esalazioni maleodoranti, in apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;
12. questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT12) e l'applicazione della BAT 26 in caso conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili;

Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

13. prevedere nel PMC la stima del parametro ammoniaca (NH₃) con la cadenza prevista dalle relative BAT, rispettando i relativi BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) che vanno, obbligatoriamente, indicati nel documento riportante la stima del suddetto contaminante. Si ricorda che va considerato il valore più alto di BAT-AEL in quanto l'azienda, relativamente al parametro ammoniaca, non ha previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria. Le emissioni dovranno essere stimate considerando l'eventuale riduzione ottenuta con una delle tecniche BAT rispetto alle emissioni associate alla "tecnica zero", cioè una tecnica che non vede l'utilizzo di BAT.

Nel prendere atto di tutto quanto dichiarato dalla ditta sulla base delle integrazioni richieste questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative alle emissioni in atmosfera.

B-COMPONENTE RUMORE

Dalla valutazione dei seguenti documenti:

- documentazione integrativa acquisita al prot. ARPAC 73822/2019 del 12.12.2019;
- Piano di monitoraggio e controllo del 6.12.19 estratto dalle pag. 151-166 (in ordine inverso) e 223-226 (acquisito al prot. 73822/2019 del 12.12.2019).

Dall'esame della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo si evince quanto segue:

14. nella tabella C12 manca la colonna "Attività a carico di ARPAC" in cui dovrà essere riportata la dicitura "Esame documentale/verifica ispettiva in fase di autocontrollo";
 15. è necessario correggere i numeri inseriti nella colonna "totale interventi nel periodo di validità del piano" sulla base della frequenza prevista nell'ipotesi di autorizzazione della durata di 5 anni.
- Si esprime parere favorevole alla proposta di Piano di monitoraggio e controllo con le seguenti prescrizioni:

16. La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di riferimento dovranno essere comunicati almeno 20gg prima all'Autorità Competente e all'ARPAC -Dipartimento di Benevento. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere inviata all'Autorità Competente e all'ARPAC -Dipartimento di Benevento ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile;
17. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica approvato dal Comune di Pago Veiano e, qualora lo stesso non sia stato approvato, i limiti previsti dalla normativa vigente.

C-MATRICE RIFIUTI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Viste le integrazioni tecniche presentate si forniscono le seguenti indicazioni:

18. il deposito temporaneo dei rifiuti, ovvero il raggruppamento degli stessi prima dell'avvio a smaltimento/recupero, deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183 lett. bb) del D.lgs n. 152/06;
19. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;
20. Relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 386 del 20.07.2016, pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o i seatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre a idonei bacini di contenimento. A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/16; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di

cartellonistica/etichettatura adeguata (deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee);

21. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, ma dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'A.C. (in particolare se facenti parte integrante del ciclo produttivo in occasione della loro registrazione, integrando la scheda I e la planimetria). Per i rifiuti eccezionali potrebbe essere utile prevedere, se del caso, il posizionamento di stalli per eventuali rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti non pericolosi e uno per rifiuti pericolosi), ferma restando la loro comunicazione formale;

22. Al momento della cessazione definitiva dell'attività, è fatto obbligo di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale: il gestore deve presentare un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo aggiornato alle vigenti normative ambientali da attuare in fase di chiusura dell'impianto, comprensivo dei sondaggi e piezometri che si intenderanno realizzare e dei parametri chimici che si provvederà ad analizzare sui campioni di suolo ed acqua sotterranea;

23. garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico di cui alla DGR CN.771 del 21.12.12, considerando che la superficie totale destinata allo spandimento agronomico è pari a 13 Ha, ne deriva un quantitativo massimo di azoto di 4.000 Kg;

24. mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrate e non dell'insediamento provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda/corsi d'acqua;

25. garantire che le movimentazioni di rifiuti, comprese carcasse di animali e/o sottoprodotti all'interno del perimetro dell'impianto, non producano colaticci o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;

D-MATRICE ACQUA

26. È fatto obbligo che siano sempre presenti in azienda appositi materiali assorbenti atti a contenere sversamenti accidentali. Tali materiali in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti;

27. tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene il transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;

28. osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni accorgimenti tecnici;

E-ESAME DEL PMC RELATIVO ALL'ANNO 2018

29. Il Piano di Monitoraggio e controllo presentato per l'anno 2018 deve essere compilato ai sensi della DD n.95 del 9.11.18. Si raccomanda, per la redazione dei prossimi piani, di provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla trasmissione telematica dei dati relativi ai controlli previsti dal PMC effettuati nell'anno precedente, così come previsto dal suddetto Decreto, compilando il previsto "report annuale per l'invio dei dati di autocontrolli". In tale report vanno registrate eventuali situazioni anomale o emergenze verificatesi, le azioni correttive adottate e gli interventi di manutenzione straordinaria.

CHE nella seduta della C.d.S del 29.01.2020, il presidente, prendendo atto del parere favorevole dell'ARPAC, dell'Università del Sannio (salvo la ricezione dei chiarimenti richiesti), dell'ASLBN1, ed acquisito l'assenso, ai sensi del comma 7 dell'art.14ter della L.241/90, della Provincia di Benevento e del Comune di PAGO VEIANO, in quanto assenti alle sedute della Conferenza di Servizi, ha chiuso i lavori della stessa subordinando l'adozione dell'atto finale alla ricezione dei chiarimenti richiesti in sede di Conferenza di Servizi e del conseguenziale parere definitivo dell'Università del Sannio;

CHE la ditta AVISANNIO srl, in data 21.02.2020, ha trasmesso la documentazione aggiornata con i chiarimenti richiesti dall'Università del Sannio e dall'ARPAC di Benevento, in particolare ha ottemperato a quanto previsto dalla stessa al punto 13 del suddetto parere;

TENUTO CONTO

A) delle indicazioni/prescrizioni dell'ARPAC, contenute nel parere prot. 5377 del 28.01.2020, acquisito al prot.58256 del 29.01.2020, e sopra evidenziate;

B) del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio prot.6359 del 16.04.2020, acquisito al prot.195044 del 17.04.2020, che quale allegato 3 è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO:

CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

DI) Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

CHE sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 43 del 21 febbraio 2017, le Bat Conclusion per gli allevamenti di cui alla Decisione di esecuzione UE n.2017/302 del 15.2.2017;

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla AVISANNIO srl, con sede legale e produttiva nel Comune di PAGO VEIANO (BN) c/da Terraloggia, in cui si effettua l'attività di "Allevamento avicolo" rientrante nel punto 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

VISTI:

a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;

b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 Titolo III bis;

c. il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;

d. la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017, dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;

e. la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

f. il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

g. la L. 241/90 e ss.mm.ii.

h. La DGRC n.925 del 6.12.2016;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

di rinnovare alla AVISANNIO srl, legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, con sede legale e sede produttiva nel Comune di Pago Veiano (BN)- c/da Terraloggia, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di "Allevamento avicolo" rientrante nel cod.IPPC 6.6.a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e con le seguenti prescrizioni:

A) MATRICE ARIA

Emissioni in atmosfera:

1. per i silos utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi (punti di emissione da C7 a C12) attuare accorgimenti impiantistici per limitare l'emissione di polveri nella fase di carico dei mangimi nei suddetti silos, effettuare tutte le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'areiforme di trasporto (ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato oppure, in alternativa, presidiare gli sfiati dei silos con idonei sistemi di abbattimento, così come previsto

- dalla Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 8.5.15-Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR della Campania 5 agosto 1992 n.4102),senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;
2. effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;
 3. per quanto riguarda i 15 impianti di combustione (punti di emissione da C13 a C27-Caldai CIKKI 80 di PTN pari a 0,008Mw alimentate a GPL) di PTN totale pari a 1,2 Mw utilizzati per il riscaldamento dei tre capannoni aziendali,si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta relativamente all'impossibilità di effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni prodotte in quanto esse non sono tecnicamente convogliabili;
 4. alle emissioni prodotte dai due gruppi elettrogeni di emergenza (punti di emissione C28 e C29), a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante,e,pertanto,non sono sottoposti alla presente autorizzazione, si applicano comunque,senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici,relativamente ai parametri sotto indicati,i seguenti valori di emissione:
 - polveri:70mg/Nmc (Punto 12,parte 3 della DGRC n.4102/92);
 - ossidi di azoto(NOx):500mg/Nmc (punto 1.2,parte III,allegato I alla parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii);
 - ossidi di zolfo (SOx):1700mg/Nmc(Tale valore limite di emissione,come riportato al punto 1.2,parte III,allegato I alla parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii,si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%);
 5. relativamente ai suddetti gruppi elettrogeni,rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi),allegato II del D.lgsn.183/2017,a partire dalle date previste dal comma 5 dell'art 273bis(Medi impianti di combustione)del medesimo Decreto;
 6. relativamente al combustibile gasolio utilizzato per i gruppi elettrogeni di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati,rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili),parte II sezione 1,paragrafo 1 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii e tenere a disposizione degli organi di Controllo la documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;
 7. al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo camino,si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto di emissione.

BAT (Best Available Techniques) (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini,ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio):

8. relativamente alle modalità di stoccaggio della pollina si prende atto della seguente dichiarazione della ditta:" la pollina è conferita interamente a terzi. Ad ogni fine ciclo di allevamento l'azienda che ritira la pollina preleva quest'ultima direttamente dai capannoni e la carica sui propri automezzi.Non è previsto quindi lo stoccaggio";
9. utilizzare, per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri, specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la scheda tecnica di sicurezza;
10. provvedere alla copertura delle 3 vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni applicando le relative BAT;
11. relativamente alla BAT2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri eventuali,rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono generarsi esalazioni maleodoranti,in apposite celle che,necessariamente,devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;

B-COMPONENTE RUMORE

12. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di riferimento dovranno essere comunicati almeno 20gg prima all'Autorità Competente e all'ARPAC - Dipartimento di Benevento.Una copia del rapporto di rilevamento acustico, ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, dovrà essere inviata a questa UOD e all'ARPAC -Dipartimento di Benevento;
13. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica approvato dal Comune di Pago veiano e,qualora lo stesso non sia stato approvato,i limiti previsti dalla normativa vigente.

C-MATRICE RIFIUTI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

14. il deposito temporaneo dei rifiuti, ovvero il raggruppamento degli stessi prima dell'avvio a smaltimento/recupero, deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art.183 lett.bb) del D.lgs n.152/06;
15. rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;
16. relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n.386 del 20.07.2016, pubblicata sul BURC n.50 del 25 luglio 2016 per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre a idonei bacini di contenimento. A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/16; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata (deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee);
17. comunicare a questa UOD ed all'ARPAC, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, i rifiuti di tipologia diversa da quelli oggetto della presente autorizzazione in maniera preventiva, se facenti parte del ciclo produttivo, integrando la scheda I e la relativa planimetria. Nel caso di rifiuti prodotti da eventi non prevedibili, gli stessi potranno essere comunicati nel report annuale da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo. Prevedendo, se del caso, il posizionamento di stalli per eventuali rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti non pericolosi e uno per rifiuti pericolosi);
18. in caso di cessazione definitiva dell'attività, presentare, almeno sei mesi prima, un piano di smantellamento e anche un piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla osta o parere dell'Autorità competente, comprensivo dei sondaggi e piezometri che si intenderanno realizzare e dei parametri chimici che si provvederà ad analizzare sui campioni di suolo ed acqua sotterranea;
19. garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico di cui alla DGRC n.771 del 21.12.12, considerando che la superficie totale destinata allo spandimento agronomico è pari a 13 Ha, ne deriva un quantitativo massimo di azoto di 4.000Kg;
20. mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrato e non dell'insediamento, provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda/corsi d'acqua;
21. garantire che le movimentazioni di rifiuti, comprese carcasse di animali e/o sottoprodotti all'interno del perimetro dell'impianto, non producano colaticci o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei;

D-MATRICE ACQUA

22. è fatto obbligo che siano sempre presenti in azienda appositi materiali assorbenti atti a contenere sversamenti accidentali. Tali materiali in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti;
23. tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene il transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
24. osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni accorgimenti tecnici;

E- REPORT ANNUALE AUTOCONTROLLI

25. Il Piano di Monitoraggio e controllo annuale deve essere compilato in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95 del 9.11.18, entro il 30 aprile di ogni anno, e contenente i dati relativi ai controlli previsti dal PMC ed effettuati nell'anno precedente, così come previsto dal suddetto Decreto, compilando il previsto "report annuale per l'invio dei dati degli autocontrolli". In tale report vanno registrate eventuali situazioni anomale o emergenze verificatesi, le azioni correttive adottate e gli interventi di manutenzione straordinaria.;
26. effettuare, come dichiarato, e così come previsto dall'art. 29sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. come modificato dall'art.7 comma 5 del D.lgs 46 del 2014, i controlli, almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee, e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo decorrenti dalla data di rilascio del presente atto;

di evidenziare che, questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT12) e l'applicazione della BAT 26 in caso conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili;

di stabilire che, le condizioni autorizzative verranno riesaminate, se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative alle emissioni in atmosfera;

di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto autorizzativo;

di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto, quale allegato 2, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

-La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

- I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati, entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di PAGO VEIANO ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

-Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

di approvare la scheda Ebis, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;

di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

di stabilire che la Società trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di San Salvatore T. (BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

di stabilire che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

di stabilire che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

di stabilire che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n.58 del 6.3.2017, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

entro il 31 gennaio dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1;

di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014 ,che sarà comunicato da questa UOD entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

di evidenziare che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

di evidenziare che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

di stabilire che la AVISANNIOsrl, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

di notificare il presente provvedimento alla società AVISANNIO srl, con sede legale ed operativa in c/da Terraloggia PAGO VEIANO (BN);

di inviare il presente provvedimento al Comune di PAGO VEIANO (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e alla Università degli Studi del Sannio di Benevento;

di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;

di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Giampaolo Parente